

**DISCIPLINARE DI GARA PER LA FORNITURA
DI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI E DI QUELLI RACCOLTI IN MANIERA
DIFFERENZIATA
CIG 664278251E**

Allegati:

- A) Domanda di partecipazione contenente la Dichiarazione sostitutiva di certificazioni**
- B) Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione resa dai soggetti di cui all'art.38, comma 1, lettera b), c) e m-ter) del D.l.vo 12 aprile 2006, n. 163**
- C) Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza**
- D) Modello di dichiarazione di ottemperanza**
- E) Modello offerta economica**
- F) Capitolato speciale d'appalto**
- G) D.U.V.R.I.**
- H) Schema di contratto**

**ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO - DURATA DELLA FORNITURA –
IMPORTO A BASE DI GARA**

Il presente Disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto della "Fornitura di automezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e di quelli raccolti in maniera differenziata". La procedura di aggiudicazione prescelta dalla Stazione appaltante per l'affidamento della fornitura è la procedura aperta ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del D.l.vo 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice). La fornitura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83, del Codice e dell'articolo 283, del D.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207 (nel prosieguo, Regolamento).

La durata della fornitura è di **120 giorni**, dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall'articolo 1, del Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**). Le modalità di gestione della fornitura sono meglio specificate nel Capitolato speciale d'appalto a cui si rimanda (**Allegato F**).

L'importo a base di gara, IVA esclusa, è pari a **€ 858.000,00** (euro ottocentocinquantomilavirgolazerozero) più oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale (D.U.V.R.I. - Allegato G), IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a **€ 4.290,00** (quattromiladuecentonovantavirgolazerozero), per un totale di **€ 862.290,00** (ottocentosessantaduemiladuecentonovantavirgolazerozero)

Tale importo corrisponde - nel rispetto dall'articolo 2, del Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**) - al corrispettivo stimato d'appalto in riferimento a tutte le prestazioni che dovrà fornire l'Operatore economico per l'intera durata della fornitura.

Di conseguenza, il corrispettivo posto a base di gara comprende tutte le forniture e le prestazioni specificate nella documentazione di gara e, comunque, ogni onere, obbligo, adempimento e attività che l'Operatore economico dovrà assolvere per eseguire le forniture a regola d'arte e nei termini conformi a quanto previsto dal presente Disciplinare, dal D.U.V.R.I. (**Allegato G**), dal Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**) e dallo Schema di contratto (**Allegato H**).

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, del Codice.

L'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l'applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel D.U.V.R.I. (**Allegato G**) e nelle sue successive integrazioni. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono quantificati nel predetto D.U.V.R.I. ed ammontano ad **Euro 4.290,00**, oltre IVA.

Le eventuali varianti, qualora ne sussistano i presupposti, saranno disposte in osservanza di quanto previsto dall'art. 311 del DPR 5/10/2010, n. 207. In ogni caso e giusto il disposto dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione nei servizi e/o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto

ART. 2: SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi alla presente procedura gli Operatori economici indicati all'articolo 34, del D.l.vo 12 aprile 2006, n. 163 (in seguito Codice), **in possesso dei requisiti di ordine generale** previsti dall'articolo 38, del Codice, **e dei seguenti requisiti di ordine speciale.**

Si rammenta che in caso di associazione temporanea di imprese l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte gli Operatori economici del raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 37, del Codice.

Potranno partecipare gli Operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale (idoneità professionale – capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale – norme di garanzia della qualità):

- **iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** (C.C.I.A.A.) della provincia in cui l'Operatore economico ha sede, **con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto.** Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete; nel caso di consorzi di cooperative e di consorzi stabili il requisito deve essere posseduto dai consorzi e dalle imprese indicate come esecutrici della fornitura(**articolo 39, comma 1, del Codice**);

- essere in possesso **di due idonee dichiarazioni bancarie** attestanti la capacità economica e finanziaria dell'Operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente appalto (**articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice**). Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete; nel caso di consorzi di cooperative e di consorzi stabili il requisito deve essere posseduto dai consorzi e dalle imprese indicate come esecutrici della fornitura;
- avere eseguito negli ultimi tre esercizi 2013 - 2014 - 2015 (ossia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) **forniture di automezzi per la raccolta dei rifiuti urbani o forniture analoghe, per la pubblica amministrazione o per privati, per un importo non inferiore a Euro 1.724.580,00** (euro unmilionesettecentoventiquattromilacinquecentoottantavirgolazerozero) (**articolo 42, comma 1, lettera a) del Codice**). Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE il requisito deve essere posseduto dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete nel suo complesso; nel caso di consorzi di cooperative e di consorzi stabili il requisito deve essere posseduto nel rispetto dell'articolo 35, del Codice e dell'articolo 277, del Regolamento;
- essere in possesso **del sistema di qualità ISO 9001** conforme alle norme europee - (**articolo 43, comma 1, del Codice**). Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete; nel caso di consorzi di cooperative e di consorzi stabili il requisito deve essere posseduto dai consorzi e dalle imprese indicate come esecutrici della fornitura.

Nel rispetto dell'articolo 275, comma 2, del Regolamento la Capogruppo mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle Mandanti.

Per gli Operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, **i requisiti, di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a)** del Codice, devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (importo forniture eseguito richiesto /3) x anni di attività.

ART. 3: MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo A.N.AC.) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., **fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis.**

ART. 4: PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara sul sito internet aziendale (www.acselspa.it – Gare e appalti – Gare e appalti 2016) oppure presso l'ufficio Amministrazione della ACSEL S.p.A. (via delle Chiuse, n. 21, cap. 10057 - Sant'Ambrogio di Torino - TO – ITALIA) nei giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00 e al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previo appuntamento telefonico al numero 0119342978 – int.1.

ART. 5: COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto dal paragrafo 6 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e Operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dagli Operatori economici, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'articolo 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi dell'articolo 79, comma 5-bis, del Codice e dell'articolo 6, del D.l.vo 7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Amministrazione ACSEL via fax al n. 0119399213 o con raccomandata A/R o via PEC all'indirizzo acselspa@legpec.it; diversamente, la Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'Operatore economico offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

ART. 6: CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento sig.ra Maria Brizio, all'indirizzo PEC acselspa@legpec.it, entro e non oltre le **ore 12.30 del giorno 02 maggio 2016**.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le **ore 12.30 del giorno 09 maggio 2016**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.acselspa.it nella sezione "Gare e appalti 2016" entro le **ore 12.30 del giorno 09 maggio 2016**.

ART. 7: SUBAPPALTO. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 118, del Codice.

Gli Operatori economici dovranno indicare all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intendono subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dal predetto articolo 118; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite del 30% dell'importo a base di gara, IVA esclusa (vds. articolo 1 del presente Disciplinare).

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'Operatore economico che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, fatte salve le deroghe previste e consentite dal predetto articolo 118, del Codice.

È vietata la cessione totale e/o parziale dei contratti.

ART. 8: GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Gli Operatori economici per essere ammessi alla procedura, dovranno depositare, a titolo di cauzione provvisoria la somma di **Euro 17.245,80**, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto indicato nel presente Disciplinare, ai sensi dell'articolo 75, del Codice, fatta salva la riduzione prevista dall'articolo 75, comma 7, del Codice per gli Operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (per fruire di tale beneficio l'operatore economico dovrà segnalare in sede di presentazione dell'offerta il possesso del requisito, documentandolo producendo copia dell'attestazione/certificazione di qualità).

La ricevuta e/o documentazione - comprovante il versamento del deposito cauzionale provvisorio effettuato nelle forme di legge (a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.l.vo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161, del D.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58) - **dovrà essere allegata ai documenti da inserire nel plico** contenente l'offerta di cui al successivo articolo 11. **Le cauzioni provvisorie dovranno avere una validità di almeno centoottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.**

Ai sensi dell'articolo 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 15 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del precedente comma potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 15 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

In caso di inutile decorso del termine di cui all'articolo 15 del presente disciplinare o di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procederà **all'esclusione** dell'Operatore economico concorrente dalla procedura di gara.

Le cauzioni provvisorie verranno restituite agli Operatori economici non aggiudicatari nel rispetto dell'articolo 75, comma 9, del Codice, mentre quella dell'Operatore economico aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per fatto dell'Operatore economico aggiudicatario la cauzione sarà incamerata.

ART. 9: CAUZIONE DEFINITIVA – ASSICURAZIONI

L'Operatore economico aggiudicatario successivamente all'esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace dovrà provvedere, entro il termine perentoriamente assegnato dalla Stazione appaltante, alla stipulazione del contratto d'appalto.

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Disciplinare, dal D.U.V.R.I. (**Allegato G**), dal Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**) e dallo Schema di contratto (**Allegato H**), l'Operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva, stabilita a norma dell'articolo 113, del Codice, in contanti; è, altresì, consentita la costituzione della cauzione definitiva a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, del D.l.vo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161, del D.l.vo 24 febbraio 1998, n. 58.

Nel caso in cui l'Operatore economico aggiudicatario trascurasse ripetutamente, in modo grave l'adempimento delle condizioni oggetto del presente appalto, la Stazione appaltante potrà di pieno diritto risolvere ogni rapporto con l'Operatore economico aggiudicatario stesso a maggiori spese di questi, con diritto al risarcimento di eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto di ulteriore rivalsa quando il danno fosse di entità superiore.

Ai sensi dell'articolo 123, del Regolamento, la Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La cauzione di cui sopra verrà restituita all'Operatore economico aggiudicatario a completamento della fornitura, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e sia risolta ogni eventuale contestazione.

L'Operatore economico aggiudicatario, entro il termine stabilito dalla Stazione appaltante, dovrà consegnare copia di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto.

Tale polizza dovrà avere validità per l'intera durata dell'appalto e prevedere massimale per sinistro pari a Euro 3.000.000,00.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'operatore economico aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica predetta, in tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche la fornitura oggetto del contratto, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale assicurativo di tale polizza e la relativa durata sono conformi con quanto richiesto.

In ogni caso l'Operatore economico aggiudicatario si impegna ed obbliga a manlevare l'ACSEL Sp.A. in relazione ai danni nei confronti dei terzi arrecati dal proprio personale e/o dai propri collaboratori in esecuzione del presente contratto.

ART. 10: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa – ai sensi dell'articolo 83, del Codice e dell'articolo 283, del Regolamento – determinata da una Commissione giudicatrice (nel prosieguo, Commissione), nominata dalla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84, del Codice, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 1 del Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**).

La Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 81, comma 3, del Codice si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 11: MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta e le dichiarazioni/documentazioni, dovrà pervenire a questa Stazione appaltante **entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 17 maggio 2016**.

Il plico contenente l'offerta e le dichiarazioni/documentazioni, dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura; dovrà essere intestato e riportare la dicitura all'esterno a chiare lettere **“CONTIENE OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DI AUTOMEZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DI QUELLI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA – CIG: 664278251E”**; il plico dovrà riportare l'indicazione del mittente con le seguenti indicazioni: denominazione, sede, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata e codice fiscale dell'Operatore economico (in caso di raggruppamento l'indicazione dovrà riguardare tutti gli Operatori economici raggruppati che formulano offerta).

La sigillatura dovrà essere effettuata alternativamente o congiuntamente con una delle seguenti due modalità: mediante ceralacca od altro materiale plastico riportato sui lembi e recante un'impronta impressa su di esso; mediante una striscia di carta incollata sui lembi e recante ai margini firme e/o timbri.

Il plico dovrà pervenire a:

ACSEL S.p.A. - via delle Chiuse n. 21 - 10057 – Sant'Ambrogio (TO), a mezzo raccomandata del Servizio Postale Nazionale o di Agenzia Autorizzata, oppure con autoprestazione ai sensi dell'art. 8 del d.l.vo n. 261/99 e dovrà essere indirizzato “alla cortese attenzione del Responsabile del Procedimento sig.ra Maria Brizio”.

E' altresì facoltà degli Operatori economici consegnare a mano il plico, nei giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 12.30 presso l'ufficio protocollo della Stazione Appaltante sito in via delle Chiuse 21 – 10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO). Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si considereranno come non pervenuti i plichi che dovessero giungere, per qualsiasi motivo, oltre il predetto termine perentorio.

Trascorso tale termine non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente offerta, ad eccezione di modifiche od integrazioni eventualmente richieste dalla Stazione appaltante in conformità a quanto previsto dal Codice e/o dal Regolamento.

Tutti i documenti presentati dagli Operatori economici, resteranno acquisiti dalla Stazione Appaltante come documentazione agli atti della procedura di appalto, senza che agli Operatori economici spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa od onere sostenuto per la partecipazione alla gara.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, con le medesime modalità, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “A – Documentazione amministrativa”;
- 2) “B – Offerta tecnica”;
- 3) “C – Offerta economica”.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

ART. 12: CONTENUTO DELLA BUSTA “A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

All'interno della busta “A) – Documentazione amministrativa” dovranno essere inserite le dichiarazioni - secondo i modelli forniti dalla Stazione appaltante come **Allegati A, B, C e D – e i documenti in seguito indicati**.

Gli Operatori economici **dovranno presentare la Domanda di partecipazione contenente anche la Dichiarazione sostitutiva di certificazioni** (secondo i modelli forniti dalla Stazione appaltante come **Allegato A** e, ove applicabile, come **Allegati B e C**), redatta in lingua italiana, con firma del legale rappresentante unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, **contenente le seguenti dichiarazioni autocertificate e dovranno allegare gli altri documenti** come di seguito indicato:

1. di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in caso di ditta individuale, ovvero al Registro Imprese presso la stessa Camera di Commercio in caso di Società commerciali, con le seguenti indicazioni: codice fiscale e numero d'iscrizione, data e sezione di iscrizione, numero del Repertorio economico amministrativo, denominazione, forma giuridica, sede legale, durata della Ditta (data termine), **con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto**, nonché le generalità dei titolari di cariche e qualifiche, **con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando**

di gara. Per le Società Cooperative dovranno essere indicati anche gli estremi di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative. Le imprese con sede in uno Stato straniero indicano i dati di iscrizione all'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza (**articolo 39, comma 1, del Codice**);

2. dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, oppure per gli Operatori economici non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con la quale l'Operatore economico attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle circostanze previste quali **cause di esclusione** dall'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del Codice, e precisamente:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (**articolo 38, comma 1, lett. a), del Codice**);

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

- a) di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [*inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...*]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;

(oppure)

- a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ... [*inserire riferimenti, n., data, ecc., ...*]: ... : per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- a.2. dichiarazione sostitutiva con la quale l'Operatore economico concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
- a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro Operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2) si obbliga verso l'Operatore economico concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice;
- a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'Operatore economico concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare

allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

- b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del D.l.vo 6 settembre, n. 159 del 2011 (**art. 38, comma 1, lettera b), del Codice**), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. **L'Operatore economico dovrà allegare l'elenco dei familiari conviventi di maggiore età con i relativi dati anagrafici: nome/cognome, luogo e data di nascita/residenza e codice fiscale.** (Per "familiari conviventi di maggiore età" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'articolo 85, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.);
- c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (**articolo 38 comma 1, lettera c) del Codice**);

(o in alternativa, se presenti condanne)

- c) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;
- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (**articolo 38 comma 1, lettera d) del Codice**);

- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC. (**articolo 38 comma 1, lettera e) del Codice**);
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidati da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (**articolo 38 comma 1, lettera f) del Codice**);
- g) di non aver commesso, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (**articolo 38 comma 1, lettera g) del Codice**);
- h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.AC. non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (**articolo 38, comma 1, lettera h) del Codice**);
- i) di non aver commesso, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (**articolo 38, comma 1, lettera i) del Codice**);
- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (**articolo 38, comma 1, lettera l) del Codice**);
- m) che nei propri confronti:
 - m.1) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.l.vo 8 giugno 2001, n. 231 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (**articolo 38, comma 1, lettera m) del Codice**);
 - m.2) non sussiste la causa interdittiva di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

- m.3) non sussiste la causa interdittiva di cui all'articolo 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (**articolo 38, comma 1, lettera m-bis) del Codice**);
- m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'**articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice**;
- m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui all'**articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del Codice**:
- di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- (oppure)*
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo

2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

*(Nota: Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell'articolo 38, comma 1, del Codice devono essere rese anche dai seguenti soggetti: dal direttore tecnico, se si tratta di un'impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di una società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società – secondo il modello fornito dalla Stazione appaltante come **Allegato B)***

(Nota: l'Operatore economico deve anche dichiarare che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate dall'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando oppure, in caso contrario, indica i soggetti cessati dalle cariche societarie e dichiara se sussistono in capo a tali soggetti condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice e, in tal caso, se vi sia stata da parte dell'Operatore economico completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata in capo a tale/i soggetto/i.);

3. dichiarazione di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (ai sensi dell'articolo 87, comma 4, del Codice);
4. dichiarazione di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti nei confronti dell'INPS e dell'INAIL e, inoltre, per le aziende che applicano alle maestranze il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nei confronti della Cassa Edile;

5. dichiarazione di ottemperare alle misure di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
6. dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nel Bando di gara, nel Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**) nel D.U.V.R.I. (**Allegato G**) e nello Schema di contratto (**Allegato H**);
7. dichiarazione con la quale, ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., si impegna, in caso di aggiudicazione, a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;
8. dichiarazione con la quale attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
9. gli Operatori economici **dovranno allegare almeno due idonee dichiarazioni bancarie** attestanti la capacità economica e finanziaria dell'Operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità **in relazione agli impegni scaturenti dal presente appalto**;
10. dichiarazione con la quale attestano di avere eseguito negli ultimi tre esercizi 2013 - 2014 - 2015 (ossia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) **forniture di mezzi per la raccolta di rifiuti urbani o forniture analoghe, per la pubblica amministrazione o per privati, per un importo non inferiore a Euro 1.724.580,00** (articolo 42, comma 1, lettera a) del Codice). **L'Operatore economico dovrà allegare l'elenco delle forniture eseguite con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi**;
11. dichiarazione di essere in possesso **del sistema di qualità ISO 9001**;
12. dichiarazione con la quale l'Operatore economico indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
13. dichiarazione con la quale l'Operatore economico indica le posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE (se in possesso);

14. dichiarazione relativa all'intenzione di subappaltare a terzi una o più parti della fornitura e la specifica di quali parti intende subappaltare in conformità ai limiti previsti dall'articolo 118 del Codice. Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, del Regolamento;
15. dichiarazione di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le forniture e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
16. dichiarazione circa il C.C.N.L. che viene applicato e l'impegno a non applicare trattamenti retributivi inferiori ai minimi tabellari;
17. dichiarazione di autorizzare, qualora un Operatore economico partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

dichiarazione di non autorizzare l'accesso all'offerta tecnica e alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso degli Operatori economici interessati;

18. gli Operatori economici **dovranno allegare il "PASSOE"** di cui all'articolo 2, comma 3.2, delibera del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
19. gli Operatori economici **dovranno allegare l'attestazione di pagamento in originale**, ovvero in copia autentica **di euro 80,00** (Euro ottantavirgolazerozero) a favore dell' A.N.AC. (vedasi istruzioni contenute sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it - Contributi in fase di gara);

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 15 del presente

disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di inutile decorso del termine di cui all'articolo 15 del presente disciplinare o di mancata sanatoria, la Stazione appaltante procederà **all'esclusione** dell'Operatore economico concorrente dalla procedura di gara.

20. gli Operatori economici **dovranno allegare** la documentazione comprovante il versamento del deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell'articolo 75, del Codice, di **Euro 17.245,80**;
21. gli Operatori economici **dovranno allegare** l'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario;
22. gli Operatori economici **dovranno allegare** la dichiarazione di ottemperanza (**Allegato D**).
23. dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante visibile e scaricabile all'indirizzo www.acselspa.it nella sezione "Info: Codice etico", di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Agli Operatori economici, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche solo aggregazione di imprese di rete).

E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del Codice (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

E' vietato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c), del Codice (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Pertanto dovranno essere forniti:

- (nel caso di consorzi cooperativi e artigiani): dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione gli Operatori economici assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
- oppure (nel caso di consorzi stabili) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione gli Operatori economici assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
- oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione dell'Operatore economico designato quale mandatario, della quota di partecipazione al raggruppamento (indicazione non indispensabile) e della quota di esecuzione della fornitura (**indicazione indispensabile**) che verrà assunta da ciascun Operatore economico; oppure nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con l'indicazione dell'Operatore economico designato quale capogruppo con indicazione della quota di partecipazione al consorzio (indicazione non indispensabile) e della quota di esecuzione della fornitura (**indicazione indispensabile**) che verrà assunta da ciascun Operatore economico;
- oppure nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito dichiarazioni, rese da ogni Operatore economico, attestanti: a) a quale Operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di forniture con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; c) la quota di partecipazione al raggruppamento (indicazione non indispensabile), d) la quota di esecuzione della fornitura (**indicazione indispensabile**) che verrà assunta da ciascun Operatore economico (secondo il modello fornito dalla Stazione appaltante come **Allegato C**).

In ogni caso ai fini della disciplina della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione e l'ammissione alla gara valgono le seguenti disposizioni generali:

- devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dagli Operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui corrispondenti modelli allegati al presente Disciplinare, predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili sul sito internet www.acselspa.it (area fornitori - gare e appalti), che l'Operatore economico è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- alla documentazione degli Operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 39, comma 2, 45, comma 6, e 47 del Codice;
- in caso di Operatori economici non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell'Operatore economico assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da Operatori economici aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in Euro.

ART. 13: CONTENUTO DELLA BUSTA “B) - OFFERTA TECNICA”

La busta “B) - Offerta tecnica” dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

1. descrizioni tecniche, fotografiche, depliant e tutto ciò che l’Operatore economico concorrente riterrà utile per la valutazione delle caratteristiche tecniche e funzionali degli automezzi;
2. il listino prezzi dei materiali di ricambio e accessori sia per l’autotelaio sia per le attrezzature;
3. l’indicazione delle modalità di assistenza tecnica e l’individuazione dell’officina presso la quale verrà effettuata la medesima, che dovrà comunque essere situata a una distanza stradale massima di 40 km dalla sede legale di ACSEL S.p.A.;
4. l’indicazione dei tempi di consegna non superiori a 120 giorni pena l’inammissibilità dell’intera offerta.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore economico o da un suo procuratore ed in tal caso va allegata copia conforme dell’originale della relativa procura.

La mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica non potrà essere sanata ai sensi dell’articolo 38, comma 2 bis e articolo 46, comma 1 ter, del Codice, a condizione che essa sia una carenza di sottoscrizione assoluta nei termini illustrati nella pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 15/06/2015, n. 2954.

Diversamente l’Operatore economico concorrente potrà essere ammesso a soccorso istruttorio dietro pagamento in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista all’articolo 15 del presente disciplinare.

In caso di inutile decorso del termine di cui all’articolo 15 del presente disciplinare o di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procederà **all’esclusione** dell’Operatore economico concorrente dalla procedura di gara.

ART. 14: CONTENUTO DELLA BUSTA “C) - OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “C) – Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l’offerta economica **in bollo**, predisposta secondo il modello di cui all’**Allegato E** del presente Disciplinare, contenente - per le forniture oggetto di appalto e anche **nel rispetto dell’articolo 283, comma 3, del Regolamento** - l’indicazione dei seguenti elementi:

- il **ribasso unico percentuale** (con al massimo due decimali oltre la virgola) - da applicare all'importo a base di gara, IVA esclusa - **espresso in cifre ed in lettere**;
- **la stima degli oneri aziendali per la sicurezza** (articolo 87, comma 4, del Codice).

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, **a pena di esclusione**, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica non potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 38, comma 2 bis e articolo 46, comma 1 ter, del Codice, a condizione che essa sia una carenza di sottoscrizione assoluta nei termini illustrati nella pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 15/06/2015, n. 2954.

Diversamente l'Operatore economico concorrente potrà essere ammesso a soccorso istruttorio dietro pagamento in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista all'articolo 15 del presente disciplinare.

In caso di inutile decorso del termine di cui all'articolo 15 del presente disciplinare o di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procederà **all'esclusione** dell'Operatore economico concorrente dalla procedura di gara.

L'attribuzione del punteggio per l'offerta economica avverrà in base al ribasso unico percentuale espresso in lettere.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 15: ESCLUSIONI DELLE OFFERTE - VALIDITA' DELLE OFFERTE

La Stazione appaltante esclude gli Operatori economici in caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi non possono contenere ulteriori prescrizioni **a pena di esclusione**. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 38, comma 2 bis e articolo

46, comma 1 ter del Codice, dietro pagamento in favore della Stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 863,00 (euro ottocentosessantatrevirgolazerozero), purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'articolo 38 comma 2-bis coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di **esclusione** previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.

Ai fini della sanatoria di cui al precedente comma, si assegnerà all'Operatore economico concorrente **un termine di cinque giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di cui al precedente comma o di mancata sanatoria, la Stazione appaltante procederà **all'esclusione** dell'Operatore economico concorrente dalla procedura.

Ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di richiedere agli Operatori economici concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'articolo 38, comma 2-bis, del Codice.

L'offerta dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

Le offerte duplici, con alternative o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate, **non saranno considerate valide e non saranno prese in considerazione.**

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma in questo caso, come nell'ipotesi in cui andasse deserta, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni.

Non è consentito ad uno stesso Operatore economico di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese o consorzi **a pena di esclusione** di tutte le diverse offerte presentate; nel caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in associazione o consorzio verranno esclusi dalla gara sia l'Operatore economico singolo sia l'associazione/raggruppamento e/o il consorzio nell'ambito del quale l'Operatore economico singolo partecipa.

Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di Operatori economici fra i quali sussistano situazioni di controllo oppure con rappresentanti o amministratori in comune, **a pena di esclusione** di tutte le diverse offerte presentate.

Inoltre, in caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di forniture, l'offerta congiunta dovrà: essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici raggruppati; specificare a quale Operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'articolo 37, del Codice; indicare la quota di partecipazione al raggruppamento (indicazione non indispensabile) e le quote di esecuzione della fornitura (**indicazione indispensabile**) che verranno assunte da ciascun Operatore economico riunito (secondo il modello fornito dalla Stazione appaltante come **Allegato C**).

Richiamando il paragrafo 2.3 punto 2. della Determinazione dell'A.N.AC. n. 1, dell'8 gennaio 2015 resta, naturalmente, confermato il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e le quote di esecuzione indicate.

Nel rispetto dell'articolo 275, comma 2, del Regolamento **la Capogruppo mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria** rispetto a ciascuna delle Mandanti.

ART. 16: SVOLGIMENTO DELLA GARA – VALUTAZIONE CONGRUITA' DELLE OFFERTE

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici del Responsabile del procedimento siti in Via delle Chiuse, 21 a Sant'Ambrogio di Torino (TO) il **giorno 18 maggio 2016, alle ore 10.00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti degli Operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. **Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. In tal caso le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima** sede all'ora e al giorno che sarà comunicato ai concorrenti, **nel rispetto dell'articolo 5** del presente Disciplinare, almeno un giorno prima della data fissata.

Il giorno fissato per l'apertura delle offerte, la Commissione, in seduta pubblica, **procederà**, per ciascuna offerta, **alla verifica** della corretta sigillatura del plico e delle buste **"A) - Documentazione amministrativa"**, **"B) - Offerta tecnica"** e **"C) - Offerta economica"** prodotte dagli Operatori economici, e, una volta aperta la busta **"A) -**

Documentazione amministrativa”, a contrassegnare e autenticare le dichiarazioni e la documentazione in essa contenuta e a verificarne la completezza e la regolarità **nel rispetto dell’articolo 12 del presente Disciplinare.**

La Commissione, nella stessa seduta pubblica, verificherà che nessuno degli Operatori economici concorrenti abbia partecipato in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio e in caso positivo li escluderà dalla gara.

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, la Commissione richiederà, ai sensi degli articoli 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari **un termine di cinque giorni**, e sospenderà la prima seduta fissando, se possibile, la data della seconda seduta e disponendone la comunicazione agli Operatori economici concorrenti non presenti. Nella seconda seduta pubblica, la Commissione escluderà dalla gara gli Operatori economici concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di Legge vigenti.

Nella prima seduta pubblica oppure nella seconda seduta pubblica, laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto che precede, la Commissione procederà **al sorteggio** di almeno il 10% degli Operatori economici da sottoporre **al controllo del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice e nel rispetto dell’articolo 3 del presente Disciplinare.**

I requisiti di ordine speciale di partecipazione, di cui all’articolo 2 del presente Disciplinare, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- 1) **quanto al requisito di idoneità professionale** mediante:
 - **certificato di iscrizione** al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura;
- 2) **quanto ai requisiti di capacità tecnica professionale:**
 - **relativo alle forniture di automezzi per la raccolta di rifiuti urbani o analoghe**, eseguite e dichiarate dall’Operatore economico nello specifico elenco allegato alla documentazione di gara, mediante **attestazione delle prestazioni**

con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse:

- a) se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provati da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistate dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
- b) se trattasi di forniture prestate a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

In alternativa il suddetto requisito può essere dimostrato mediante copia, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i.;

- 3) **quanto al requisito di garanzia della qualità**, mediante **Certificato del sistema di qualità ISO 9001** conforme alle norme europee.

Tale seduta pubblica di gara verrà conclusa per essere ripresa in data successiva, da comunicarsi agli Operatori economici - **previo esperimento del controllo di cui al citato articolo 48, del Codice - nel rispetto dell'articolo 5** del presente Disciplinare e almeno un giorno prima della data fissata.

In tale nuova seduta pubblica la Commissione **darà** conto dell'esito del controllo ex articolo 48, del Codice e - **nel rispetto dell'articolo 283, comma 2, del Regolamento - procederà** all'apertura delle buste "**B) - Offerta tecnica**" ed alla **verifica** della presenza dei documenti prodotti e richiesti dall'articolo 13 del presente Disciplinare. La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica non potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 38, comma 2 bis e articolo 46, comma 1 ter, del Codice, a condizione che essa sia una carenza di sottoscrizione assoluta nei termini illustrati nella pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 15/06/2015, n. 2954.

Diversamente l'Operatore economico concorrente potrà essere ammesso a soccorso istruttorio dietro pagamento in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista all'articolo 15 del presente disciplinare, ed in tal caso la Commissione **richiederà**, ai sensi degli articoli 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari **un termine di cinque giorni** e **sospenderà** la seduta.

In una o più sedute riservate la Commissione **procederà** all'esame dei contenuti della documentazione tecnica presentata dagli Operatori economici, con l'attribuzione dei

punteggi relativi all'offerta tecnica, nel rispetto dell'articolo 1, del Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**) e dell'articolo 13, del presente Disciplinare.

Successivamente in seduta pubblica, la Commissione **comunicerà** i punteggi attribuiti alle offerte tecniche nonché le eventuali **esclusioni** dalla gara degli Operatori economici concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui sopra e **procederà: all'apertura** delle buste "**C) - Offerta economica**"; **a contrassegnare e autenticare** le offerte in ciascun foglio; **a verificare** la documentazione presentata, in conformità a quanto previsto **dall'articolo 14** del presente Disciplinare e **a leggere** ad alta voce i ribassi espressi in lettere. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica non potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 38, comma 2 bis e articolo 46, comma 1 ter, del Codice, a condizione che essa sia una carenza di sottoscrizione assoluta nei termini illustrati nella pronuncia del Consiglio di Stato, sez. V, 15/06/2015, n. 2954.

Diversamente l'Operatore economico concorrente potrà essere ammesso a soccorso istruttorio dietro pagamento in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista all'articolo 15 del presente disciplinare, in tal caso la Commissione **richiederà**, ai sensi degli articoli 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari **un termine di cinque giorni** e **sospenderà** la seduta.

Successivamente, la Commissione **comunicerà** le eventuali **esclusioni** dalla gara degli Operatori economici concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui sopra e **procederà: ad attribuire** - sulla base dei ribassi espressi in lettere - i punteggi relativi all'offerta economica nel rispetto dell'articolo 1 del Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**); **a effettuare** il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai singoli Operatori economici e **a formare la graduatoria ai fini dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Codice**, salvo che non si debba avviare il **procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte di cui all'articolo 86, comma 2 e seguenti, del Codice e all'articolo 121, comma 10, del Regolamento, così come previsto dal combinato disposto dagli articoli 283, comma 3 e 284, del Regolamento.**

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale procederà ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

Qualora ne sussistano i presupposti di legge, la verifica dell'anomalia sarà effettuata - avvalendosi anche di organismi tecnici della Stazione appaltante, oppure dalla stessa

Commissione, oppure da consulenti esterni - in seduta riservata, valutando la congruità delle offerte ai sensi degli articoli 86, 87 e 88, del Codice. Nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica **ovvero** nel caso in cui la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 86, comma 3, del Codice, **la Commissione - in seduta pubblica** – da comunicarsi agli Operatori economici nel rispetto dell'articolo 5 del presente Disciplinare e almeno un giorno prima della data fissata – **aggiudicherà provvisoriamente la gara a favore dell'Operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo.**

Delle operazioni di gara verrà steso verbale.

Nel caso in cui le offerte di due o più Operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà posto prima in graduatoria l'Operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più Operatori economici ottengano lo stesso punteggio complessivo, e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà per sorteggio.

La Stazione appaltante, previa approvazione dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Codice, provvederà all'aggiudicazione definitiva a termini di Legge.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti e i controlli di legge, di cui agli articoli 38 e 48, comma 2, del Codice.

Il contratto verrà stipulato con la forma della scrittura privata, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 11, del Codice, o, comunque, nelle altre forme consentite dalla legge.

L'affidamento dell'appalto è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste negli atti disciplinanti la gara.

Mentre l'Operatore economico aggiudicatario resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, la Stazione appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

Qualora la Stazione appaltante a suo insindacabile giudizio non procedesse all'assegnazione dell'appalto, l'Operatore economico non potrà avanzare alcuna pretesa a qualsivoglia titolo.

In ogni caso, la Stazione appaltante si riserva, motivatamente, di annullare o revocare la procedura di gara, di non pervenire all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza

incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennizzi e/o compensi a qualsiasi titolo, comprese le fattispecie previste dagli articoli 1337 e 1338 del codice civile.

La Stazione appaltante nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento della fornitura dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sulla fornitura stessa, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che l'Operatore economico aggiudicatario possa pretendere il risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara sin d'ora di rinunciare.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione appaltante, **entro il termine perentorio** (minimo 10 giorni) che sarà da quest'ultima stabilito, la seguente documentazione:

- **Atto notarile di costituzione del Raggruppamento Temporaneo** nel rispetto dell'articolo 37 del Codice (solo nel caso di R.T.I.);
- **Cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del Codice e dall'articolo 123 del Regolamento. In caso di R.T.I. si applica l'articolo 128, del Regolamento;
- **Polizza assicurativa** di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare. In caso di R.T.I. si applica l'articolo 128, del Regolamento;
- **Dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal Legale rappresentante, **attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale** adeguati alle forniture in oggetto, di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. In caso di R.T.I. la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno degli Operatori economici componenti il raggruppamento;
- **Documento di valutazione dei rischi** di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., al fine di **provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta** (Circolare Ministero del Lavoro n.24 del 14 novembre 2007). In caso di R.T.I. il D.V.R. dovrà essere reso da ciascuno degli Operatori economici componenti il raggruppamento;
- **Dichiarazione** del Datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14, del

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i. In caso di R.T.I. la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno degli Operatori economici componenti il raggruppamento;

- **Comunicazione** di cui all'articolo 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., rilasciata nei tempi e con le modalità previste dalla medesima legge, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o esistenti, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di R.T.I., ed in base al metodo di fatturazione, la comunicazione dovrà essere resa da ciascuno degli Operatori economici componenti il raggruppamento.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati esclusivamente per iscritto dall'Operatore economico aggiudicatario, **la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non stipulare il contratto e di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria.**

Quanto sopra evidenziato **sarà applicato anche nel caso in cui la Stazione appaltante abbia la necessità di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza,** nel rispetto dell'articolo 11, comma 9, del Codice.

ART. 17: ALTRE DISPOSIZIONE DI GARA

Qualora l'Operatore economico decida di servirsi dell'istituto dell'avvalimento dovrà produrre i documenti di cui all'articolo 49, del Codice.

Qualora i documenti proferiti in gara fossero redatti in lingua diversa da quella italiana dalla gara dovrà essere allegata una traduzione asseverata ai sensi di legge.

L'uso dei modelli predisposti dalla Stazione appaltante non è previsto **a pena di esclusione,** ma in ogni caso l'Operatore economico deve fornire alla Stazione appaltante tutte le informazioni, dichiarazioni, certificazioni e documentazioni richieste.

Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice (vigente fino al 01 gennaio 2017 così come disposto dall'art. 7, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2015, n.210) sono a carico dell'Operatore economico aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace.

ART. 18: CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 272, comma 5, del Regolamento, le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto saranno svolte dal soggetto all'uopo delegato

dall'Amministratore unico di ACSEL S.p.A.; il predetto delegato svolgerà ai sensi degli articoli 299, 301 e 314, comma 1, del Regolamento le attività di direzione, controllo tecnico-contabile e di verifica della conformità nella fase di esecuzione del contratto.

La Stazione appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate. A tal fine, pertanto, saranno previste riunioni mensili finalizzate all'analisi di nuove soluzioni operative, alla risoluzione di eventuali problematiche nonché alla valutazione delle prestazioni svolte.

Ogni contestazione in merito all'accertamento di inadempienze ed inosservanza che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi inerenti il presente appalto saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

ART. 19: PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 307, del Regolamento, verrà effettuato nei termini indicati dall'articolo 7 del Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**) e dall'articolo 6 dello Schema di contratto (**Allegato H**).

L'Operatore economico aggiudicatario emetterà pertanto fattura nei confronti della Stazione appaltante, riportante il codice CIG attribuito alla presente procedura di selezione, secondo le scadenze previste nell'articolo 7 del Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**) e nell'articolo 6 dello Schema di contratto (**Allegato H**).

La ACSEL S.p.A. effettuerà il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore entro 30 giorni fine mese data fattura, previo accertamento e verifica della regolarità dello svolgimento della fornitura e delle verifiche di legge, la fattura potrà essere emessa solamente dopo l'immatricolazione e l'inserimento all'albo gestore rifiuti dei mezzi e dovrà riportare il codice CIG.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire al momento dell'emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l'avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto.

Considerato che, a norma dell'articolo 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276, in caso di appalto di opere o di forniture il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l'esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o contributivi dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori la ACSEL sospenderà immediatamente il pagamento delle fatture fino a concorrenza dei predetti debiti. **In tali ipotesi la Stazione appaltante applicherà quanto previsto dagli articoli 4 e 5, del Regolamento.**

Il pagamento delle fatture è, in ogni caso, subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui al precedente articolo;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC;
- c) alla verifica presso il concessionario di riscossione, della insussistenza di debiti dell'appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza della presente contratto.

I prezzi di aggiudicazione dovranno essere impegnativi e vincolanti per tutto il periodo di durata dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione previo rilascio del D.U.R.C.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà pertanto operare la trattenuta dello 0,50 per cento sull'importo imponibile di ogni singola fattura.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione del contratto, l'Operatore economico aggiudicatario emetterà fattura di importo pari alla somma delle trattenute effettuate.

L'interesse di mora è fissato in misura pari al tasso stabilito annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli Appalti Pubblici.

L'IVA è a carico della Stazione appaltante se ed in quanto prevista dalla Legge per le prestazioni oggetto del presente appalto.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3, della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Operatore economico aggiudicatario assume, pertanto, nei confronti della Stazione appaltante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'Operatore economico aggiudicatario è, quindi, obbligato a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

L'Operatore economico aggiudicatario che abbia notizia che il suo subappaltatore o il suo subcontraente sia inadempiente o violi gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3, della Legge 136/2010 dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante o l'amministrazione.

L'Operatore economico aggiudicatario si impegna ed obbliga a che i suoi subappaltatori e/o i suoi subcontraenti osservino a loro volta le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

A tale fine nei contratti sottoscritti tra l'Operatore economico aggiudicatario ed i subappaltatori e/o i subcontraenti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'Operatore economico aggiudicatario si impegna ed obbliga a consentire alla Stazione appaltante di svolgere ogni necessario controllo e/o verifica per accertare l'effettiva osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Analoga previsione dovrà essere inserita nei contratti tra l'Operatore economico aggiudicatario e i suoi subappaltatori e/o subcontraenti.

La violazione di quanto previsto nel presente articolo costituirà motivo di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'Operatore economico aggiudicatario.

Pertanto, giusto il disposto dell'articolo 1456 cod. civ. la risoluzione si verificherà di diritto allorché la Stazione appaltante contesti la violazione dichiarando di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

ART. 20: OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

L'Operatore economico aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate

dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del presente Disciplinare e del Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**).

In particolare, la Stazione appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

L'Operatore economico aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente Disciplinare.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Operatore economico aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione delle forniture derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione appaltante.

Clausola risolutiva espressa: il contratto di appalto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 1, comma 3, D.L. 95/2012.

B) Sicurezza sul lavoro e altre regole in materia di personale

L'Operatore economico aggiudicatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.l.vo 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'Operatore economico aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della **“Dichiarazione di ottemperanza”** (come da **Allegato D** al presente Disciplinare).

Prima dell'avvio dell'esecuzione della fornitura, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3, dell'articolo 26, del D.l.vo 81/2008 l'Operatore economico aggiudicatario si impegna a sottoscrivere, congiuntamente al Datore di lavoro committente, il D.U.V.R.I.

(documento unico di valutazione dei rischi interferenti), di cui all'art. 26, comma 3, del D.l.vo 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'**Allegato G** al presente Disciplinare. Il D.U.V.R.I. riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nella sede/struttura oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto per i propri addetti, senza possibilità di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante, al rispetto degli obblighi retributivi, normativi, previdenziali ed assicurativi previsti dai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

A richiesta della Stazione appaltante l'Operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad esibire la documentazione che attesti e comprovi il rispetto di quanto predetto (es. autocertificazione del legale rappresentante attestante l'applicazione contrattuale, modelli INPS, buste paga, ecc.).

L'Operatore economico aggiudicatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale dei soggetti addetti alle forniture oggetto della presente richiesta di offerta, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel D.l.vo 81/2008 e successive modificazioni.

Il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto (qualora ammesso e consentito) la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni. Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

ART. 21: SPESE DI APPALTO, CONTRATTO E ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'Operatore economico aggiudicatario, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che sarà corrisposta all'Operatore economico aggiudicatario e da parte della Stazione appaltante.

ART. 22: FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga per sé e per i propri eredi e aventi causa. In caso di fallimento dell'Operatore economico aggiudicatario, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Stazione appaltante provvederà a termini di legge.

ART. 23: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13, del D.l.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso la sede competente della Stazione appaltante.

Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7, del D.l.vo 196/2003.

Nell'espletamento delle forniture, gli Operatori addetti dovranno astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela ai sensi del D.l.vo 196/2003 e s.m.i..

L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento delle forniture.

ART. 24: PREVALENZA DELLE DISPOSIZIONI DEI CAPITOLATI

Il contratto di appalto dovrà riprodurre e/o richiamare le disposizioni del presente Disciplinare e del Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**).

In caso di contrasto tra le disposizioni del contratto e quelle del presente Disciplinare e del Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**) prevarranno quelle stabilite dai secondi.

Il contratto d'appalto potrà essere sottoscritto tramite scrittura privata ovvero tramite scambio di corrispondenza con cui la Stazione appaltante dispone l'ordinazione delle forniture, richiamando espressamente il presente Disciplinare ed il Capitolato speciale d'appalto (**Allegato F**).

ART. 25: NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare speciale d'appalto saranno applicabili le norme di cui al D.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.